

CIRCOLARE 8/2010

AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Con due documenti di prassi emananti nel corso dell'estate, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative per quei soggetti che operano con l'estero, con particolare riferimento all'inclusione o meno di determinate operazioni negli elenchi riepilogativi (Intrastat).

Di seguito, per fornire un utile strumento di consultazione agli addetti amministrativi, vediamo di riepilogare tali chiarimenti in forma di rappresentazione schematica.

Circolare n.43/E del 6 agosto 2010

<p>Verifica operazioni esenti o non imponibili in altro Stato Ue</p> <ul style="list-style-type: none">• Elenchi Intrastat• Obbligo di fatturazione	<ul style="list-style-type: none">• Queste operazioni non vanno incluse negli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat).• Il prestatore italiano agisce in buona fede se ottiene una <u>dichiarazione del committente</u> in cui si afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento.• Se manca tale dichiarazione il prestatore italiano può escludere l'operazione dagli elenchi solo se ha certezza "in base ad elementi di fatto obiettivi" che per tale prestazione non è dovuta l'Iva nel Paese del committente.• Per queste operazioni non incluse negli elenchi rimane comunque l'obbligo di fatturazione, tranne i casi in cui l'operazione ne fosse esonerata qualora territorialmente rilevante in Italia (ad es. per un'operazione esente in Francia che sarebbe esente anche in Italia e certificabile con scontrino o ricevuta fiscale, può non essere emessa fattura).
<p>Addebito delle sole spese di trasporto in caso di invio di campioni gratuiti di merce</p>	<ul style="list-style-type: none">• Le cessioni di campioni gratuiti di merce non sono cessioni Intra e quindi non vanno inserite negli elenchi.• Le prestazioni di trasporto assumono autonoma rilevanza quali spese di trasporto e in quanto tali vanno inserite negli elenchi riepilogativi.
<p>Operatore italiano (A) acquista servizi da committente UE (C) per conto di un altro operatore italiano (B)</p>	<ul style="list-style-type: none">• <u>Mandato con rappresentanza (A opera in nome e per conto di B)</u>: gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto B in quanto soggetto che riceve fattura o altro documento dal committente UE.• <u>Mandato senza rappresentanza (A opera in nome proprio ma per conto di B)</u>: gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto A in quanto soggetto che riceve fattura dal committente UE (sarà poi A che riaddebiterà a B).
<p>Operatore italiano (A) cede merce a operatore UE (B) che la fa lavorare da altro operatore italiano (C)</p> <p><u>Triangolazione con lavorazione</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• L'operatore A deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato.• L'operatore C deve riportare la lavorazione nel registro delle lavorazioni e cooperare con l'operatore A per fornire la prova dell'uscita dei beni.• La fattura per lavorazioni che emette l'operatore C nei confronti dell'operatore B non è territorialmente rilevante ma va inserita negli elenchi riepilogativi.

<p>Operatore italiano (A) cede merce a operatore italiano (B) ma la spedisce direttamente a operatore UE (C)</p> <p><u>Triangolazione nazionale</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione tra A e B - non imponibile ai sensi dell'art.58 c.1 del D.L. 331/93 – non va inserita negli elenchi riepilogativi. • L'imponibilità dell'operazione si applica solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro: <ul style="list-style-type: none"> - a cura o a nome del cedente nazionale (C.M. 13/1994); - con contratto stipulato dal cessionario verso terzi, ma su mandato e in nome del cedente (RM n. 35 del 13.05.2010).
<p>Fattura che comprende sia cessioni di beni che prestazioni di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono ammissibili ma vanno riportate nei rispettivi elenchi riepilogativi (beni o servizi) a seconda della loro natura. • In caso di prestazione accessoria alla cessione di beni, il valore globale va indicato nell'elenco riepilogativo riferito ai beni.
<p>Acquisto di prodotti agricoli provenienti dalla UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solo se il soggetto nazionale ha realizzato acquisti considerati intracomunitari sarà tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi.
<p>Registrazione trimestrale delle fatture per gli autotrasportatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indipendentemente dai termini di registrazione nei registri Iva, l'annotazione negli elenchi riepilogativi Intrastat deve essere effettuata nel periodo in cui l'operazione si considera eseguita.
<p>Costruzione di stampi per conto del committente UE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La lavorazione dello stampo si considera accessoria alla cessione dei relativi beni se: <ul style="list-style-type: none"> - tra committente UE e operatore nazionale viene stipulato un unico contratto di appalto per stampo e fornitura beni; - a fine lavorazione lo stampo venga spedito al committente o venga distrutto; - negli altri casi lo sviluppo degli stampi è prestazione di servizi generica che va inclusa come tale negli elenchi riepilogativi.

Risoluzione n.89/E del 25 agosto 2010

Esaminando il caso di una cessione di beni estratti da deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale di un soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate conferma una procedura che potrà trovare applicazione generale in molte altre ipotesi.

Il riferimento è all'applicazione della disposizione contenuta nel co.2 dell'art.17 del DPR n.633/72, che assegna al cessionario o committente gli obblighi e gli adempimenti relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non stabiliti. E questo ancorché il cedente o prestatore estero sia identificato (sia tramite identificazione diretta che per il tramite di rappresentante fiscale) ai fini Iva in Italia.

Per esigenze gestionali ed amministrative proprie del soggetto estero – è questo il chiarimento importante - si consente che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa emettere (pur non essendone tenuto) nei confronti del cessionario/committente nazionale un documento non rilevante ai fini Iva, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà comunque assolta dal cessionario o committente.

Palermo, li 25/11/2010